Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Martedì, 25 maggio — Numero 122

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

S. M. il Re, con decreto del 22 corrente mese, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato:

per gli Affari esteri, dall'On. SFORZA (dei conti) nobile CARLO, Senatore del Regno;

per le Colonie, dall'On. Avv. GIUSEPPE PARATORE, Deputato al Parlamento

per l'Interno, dall'On. Prof. Avv. GIUSEPPE GRASSI, Deputato al Parlamento;

per la Giustizia e gli affari di culto, dall'On. Avv. GIOVANNI PORZIO, Deputato al Parlamento;

per le Finanze dall'On. Avv PASQUALE MASCIANTONIO, Deputato al Parlamento;

per il Tesoro, dall'On. Prof Avv. ANDREA FINOCCHIARO-APRILE Deputato al Parlamento;

per la Guerra dall'On. Avv. ARNALDO AGNELLI, Deputato al Parlamento;

per la Marina, dall'On Avv. GUIDO CELLI, Deputato al Parlamento;

per l'Istruzione pubblica, dall'On. Prof. RAFFAELE CAPORALI, Deputato al Parlamento;

per le Antichità e le belle arti, dall'On. Prof. Dott. POMPEO MOLMENTI, Senatore del Regno;

per i Lavori pubblici, dall'On. Ing. Prof. ANSELMO CIAPPI, Deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura, dall'On. Prof. MARIO CERMENATI, Deputato al Parlamento;

per l'Industria, il commercio ed il lavoro, dall'On. Avv. ALBERTO LA PEGNA, Deputato al Parlamento;

per gli Approvvigionamenti e consumi alimentari, dall'On. Avv. MARCELLO SOLERI, Deputato al Parlamento;

per la Marina mercantile, l'aeronautica ed i combustibili, dall'On. Prof Avv. FRANCESCO PERRONE, Deputato al Parlamento;

per le Poste e i telegrafi, dall'On. Avv. ERNESTO PIETRIBONI, Deputato al Parlamento;

per le Terre liberate dal nemico, dall'On. Avv. ARNALDO DELLO SBARBA, Deputato al Parlamento.

Con successivo decreto del 23 stesso mese, la Maestà Sua ha nominato Sottosegretario di Stato:

per gli Affari esteri, l'On. SFORZA (dei conti) nobile CARLO, Senatore del Regno;

per le Colonie, l'On. Avv. ANTONINO PECORARO, Deputato al Parlamento;

per l'Interno, l'On. Avv. GIOVANNI PORZIO, Deputato al Parlamento;

per la Giustizia e gli affari di culto, l'On Avv. ARNALDO DELLO SBARBA, Deputato al Parlamento;

per le Finanze, l'On. Prof. GIOVANNI AMENDOLA, Deputato al Parlamento;

per il Tesoro, l'On. Avv. ARNALDO AGNELLI, Deputato al Parlamento;

per la Guerra, l'On. Ing. ANSELMO CIAPPI, Deputato al Parlamento;

per la Marina, l'On. Avv. GUIDO CELLI, Deputato al Parlamento;

per l'Istruzione pubblica, l'On. Prof. RAFFAELE CAPORALI, Deputato al Parlamento;

per l'Antichità e le belle arti, l'On. Avv. GIOVANNI ROSADI, Deputato al Parlamento;

per i Lavori pubblici, l'On. Avv. GIOVANNI BERTINI, Deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura, l'On. Prof. GIOVANNI PALLASTRELLI, Deputato al Parlamento;

per l'Industria, il commercio e il lavoro, l'On. Dott. GIOV. MARIA LONGINOTTI, Deputato al Parlamento;

per gli Approvvigionamenti e consumi alimentari, l'On. Avv. MARCELLO SOLERI, Deputato al Parlamento;

per la Marina mercantile, l'aeronautica ed i combustibili l'On. Prof Dott. VINCENZO GIUFFRIDA, Deputato al Parlamento;

per le Poste e i telegrafi, l'On. Avv. GIOVANNI AMICI, Deputato al Parlamento;

per le Terre liberate dal nemico, l'On. Ing. GIACOMO AGNESI, Deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Il numero 619 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 678;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919 n. 296;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina di concerto con il ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono indette presso i Regi Istituti nautici tre sessioni straordinarie di esami, cui potranno partecipare coloro i quali abbiano dovuto sospendere gli studi per la chiamata alle armi a causa della guerra dichiarata il 24 maggio 1915

La prima di queste sessioni avrà luogo entro i primi dieci giorni del mese di marzo 1920 e sarà per esami di licenza e di promozione.

Le altre sessioni saranno unicamente per esami di licenza ed avranno luogo entro l'anno 1920, in periodi da stabilirsi con ordinanza ministeriale.

Agli esami di licenza saranno ammessi anche coloro i quali dimostrino al capo dell'Istituto che, all'atto della chiamata alle armi, seguivano privatamente studi di istituto nautico. Il giudizio del capo dell'istituto circa l'ammissibilità agli esami è inappellabile.

Art. 2.

I candidati che si trovano nelle condizioni indicate nel precedente articolo potranno presentarsi alle dette sessioni così per iniziare gli esami, come per riparare le prove fallite.

Essi non potranno usufruire delle sessioni ordinarie.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in prove orali per tutte le discipline, salvo che per l'italiano, per il quale vi saranno due prove distinte: scritta e orale.

Art. 4.

I candidati potranno presentarsi a sostenere gli esami in qualunque sede, sia che debbano iniziarli, sia che debbano ripetere prove fallite, e per essere inscritti dovranno farne domanda in carta legale al capo dell'Istituto, corredata dei necessari documenti scolastici e militari.

Art. 5.

Per l'iscrizione alle tre sessioni straordinarie non è dovuta nessuna tassa.

Ai componenti le Commissioni esaminatrici sarà corrisposto un compenso nella misura prescritta dalla tabella *C*, annessa al Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2303.

Art. 6.

Coloro che si presentano per la prima volta agli esami di licenza possono fruire delle sole tre sessioni anzidette.

I candidati alla licenza, ripetenti, possono fruire di una o più sessioni straordinarie purchè non venga complessivamente a superarsi il numero di sei.

I candidati agli esami di promozione possono fruire dell'unica sessione straordinaria stabilita dall'art. 1 del presente decreto.

I ripetenti degli esami di promozione potranno giovarsi di tale sessione purchè non venga complessivamente ad essere superato il numero di quattro sessioni.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, tenuto conto dei risultati generali dell'esame potrà dichiarare licenziati o promossi coloro che siano caduti in una o due materie che non siano per i candidati della sezione capitani, l'italiano, l'astronomia, la navigazione e l'arte navale: per i candidati della sezione macchinisti, l'italiano e le macchine; per i candidati della sezione costruttori, l'italiano, la teoria della nave e la costruzione navale.

Art. 8.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 e che in precedenti sessioni di esame abbiano superato le prove richieste dall'art. 3, saranno, in seguito a loro domanda, dichiarati licenziati e promossi dalla Commissione esaminatrice dell'Istituto presso il quale sostennero gli esami.

La disposizione dell'art 7 potrà dalle Commissioni esaminatrici essere applicata a coloro fra i predetti candidati, che, per le prove superate in precedenti sessioni si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso e che ne facciano domanda.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 620 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, numero 667, col quale ai funzionari tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, appartenenti ad uffici il cui servizio si svolge in condizioni di particolare disagio, si accorda, oltre alle ordinarie indennità di viaggio e di soggiorno, una indennità fissa mensile in relazione agli stipendi di cui i funzionari medesimi sono forniti;

Ritenuta la opportunità di estendere le disposizioni di tale decreto al personale appartenente ai ruoli tecnici del corpo Reale delle foreste, nonchè al personale del R. corpo delle miniere;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale tecnico del Real corpo delle foreste ed a quello del Real corpo delle miniere, residente nelle Provincie indicate dal decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, è concessa una indennità di disagiata residenza nella stessa misura stabilita per i funzionari del genio civile con l'articolo 12 del precitato decreto.

Art. 2.

La spesa per le indennità di che all'articolo precedente, ai funzionari tecnici del Real corpo delle foreste, farà carico al bilancio dell'azienda del Demanio forestale di Stato; e quella per le indennità al personale del Real corpo delle miniere, farà carico al bilancio del Ministero di agricoltura.

Art. 3.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre sullo stato di previsione del Ministero di agricoltura le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FALCIONI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 629 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 25 giugno 1917, numero 1023, e 14 aprile 1918, n. 513, e i RR. decreti 27 novembre 1919, n. 2365, e 7 marzo 1920, n. 243, contenenti disposizioni circa le obbligazioni pagabili in oro o in valuta estera;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto coi ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e degli affari per il culto e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del Regio decreto 7 marzo 1920 n 243 sono applicabili anche alle obbligazioni pagabili all'estero in oro o nelle valute dei rispettivi paesi, emesse da Società esercenti industrie di pubblico interesse.

La facoltà, di cui al secondo comma del citato articolo, riflette gli interessi e i rimborsi delle obbligazioni, il cui pagamento non sia stato effettuato alla data di pubblicazione del R. decreto 7 marzo 1920, n. 243.

Art. 2.

Il termine per i pagamenti a farsi a cambio fisso col limite massimo del 115 per ogni cento lire in oro e quello pel pagamento della valuta stabilita dal contratto in dipendenza della richiesta del creditore, di cui ai decreti 25 giugno 1917, n. 1023, 14 aprile 1918, n. 513 e del 27 novembre 1919, n. 2365, sono prorogati fino a nuova disposizione.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS — SCIALOJA — LUZZATTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 630 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1260;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1916, n. 1569;

Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1920, n. 304;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con quelli del tesoro, della guerra, della marina, delle finanze e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni e i poteri esercitati in base alle disposizioni vigenti dal Comitato istituito col decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1260, dalla Commissione per la benzina, istituita col decreto Ministeriale 1° dicembre 1916 e dall'ufficio pel petrolio del Ministero per l'industria, commercio e lavoro e di ogni altro Comitato o Commissione in materia di combustibili sono devoluti ad un Comitato centrale per l'approvvigionamento e l'assegnazione dei combustibili costituito in conformità delle norme seguenti presso la Direzione generale per i combustibili del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 2.

Il Comitato centrale è presieduto dal sottosegretario

di Stato per la marina mercantile, i combustibili e la aeronautica, ed è composto del direttore generale per i combustibili, di un funzionario della direzione generale combustibili, di otto funzionari in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina dell'industria, commercio e lavoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di due rappresentanti del Parlamento e di quattro esperti in materia.

Quando il Comitato lo creda opportuno potrà aggregarsi a titolo di consiglio, e senza voto deliberativo, altre persone competenti per l'esame di problemi speciali.

Art 3.

I membri del Comitato centrale sono nominati dal ministro per l'industria, commercio e lavoro il quale provvederà altresì a costituire presso il Comitato un apposito ufficio.

Le somme occorrenti per il funzionamento del Comitato centrale e del suo ufficio saranno stanziate con decreto promosso dal ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello del tesoro, fermo il disposto dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — LUZZATTI — SCHANZER — DE NAVA — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero **636** della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 30 giugno 1906, n. 272, e 4 luglio 1907, n. 429;

Visto il R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Sentito il Consiglio dei ministri.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In via temporanea, a partire dal 26 aprile 1920 e fino a quando l'Amministrazione esercente la tramvia Milano-Gallarate non si fornita dei mezzi necessari per provvedere al trasporto degli operai che si recano a lavorare negli stabilimenti industriali di Milano la Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare per il trasporto degli operai medesimi, con treni speciali sulla linea Milano-Rho, prezzi speciali ridotti in relazione a quelli della suddetta tramvia.

Art. 2.

L'imposta erariale da pagarsi pei biglietti a prezzo ridotto di cui all'articolo precedente è quella dei trasporti a piccola velocità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — LUZZATTI — FALCIONI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: **MORTARA.**

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, in udienza del 18 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Paesana (Cuneo).*

SIRE!

In seguito al risultato delle ultime elezioni politiche, 12 sui 20 consiglieri del comune di Paesana (compreso il sindaco e la Giunta), rassegnarono le dimissioni, sicchè il prefetto dovette provvisoriamente affidare la gestione del Comune ad un suo commissario.

Non potendosi però far luogo sollecitamente alla convocazione dei comizi elettorali per l'integrazione della rappresentanza elettiva si rende necessario lo scioglimento del Consiglio per affidare ad un commissario Regio la gestione del Comune.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, in adunanza del 6 corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Paesana, in provincia di Cuneo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Onorato Mangiarotti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **Sua Maestà il Re,** *in udienza del 25 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montesampietrangeli (Ascoli Piceno).*

SIRE!

In seguito alla decadenza di sei consiglieri, dichiarata legalmente per aver disertate le sedute consiliari, alla morte di un altro ed alle dimissioni di altri quattro, la rappresentanza comunale di Montesampietrangeli era ridotta a soli quattro membri, e quindi non più in grado di funzionare.

Le ragioni della crisi risalgono principalmente al fatto che alcuni consiglieri, membri della locale sezione socialista, facendo parte della Giunta municipale, spadroneggiavano, lasciando in abbandono tutti i pubblici servizi ed ispirando i loro atti alle lotte di partito ed ai rancori personali, ciò che suscitava nella popolazione un fermento, che avrebbe potuto portare a gravi turbamenti dell'ordine pubblico; cosicchè, in tale stato di cose, non riascende a comporre la crisi stessa, il prefetto di Ascoli Piceno ha dovuto provvedere in viando in quel Comune un commissario prefettizio; ed ora si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio, per dare allo stesso commissario più ampi poteri, convertendolo in regio, al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 13 aprile 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montesampietrangeli, in provincia di Ascoli Piceno, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Luigi Carlo Illuminati è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 25 aprile 1920

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 2 maggio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Piazza Armerina (Caltanissetta).*

SIRE!

In seguito ad una inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Piazza Armerina, diciannove consiglieri hanno rassegnate le dimissioni, compresi il sindaco e la Giunta, e poichè in precedenza erano morti altri tre, il Consiglio, ridotto ad otto membri su trenta assegnati per legge, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi d'altra parte provvedere alla sistemazione della situazione finanziaria e dei servizi pubblici in abbandono, si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 aprile - lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria amministrazione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Piazza Armèrina, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Arturo Lentini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, che approva le norme per l'entrata e per l'uscita dal Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 433;

Di concerto col ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

I RR. agenti diplomatici e consolari all'estero competenti a rilasciare ed a vidimare passaporti, a termini dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, sono autorizzati ad apporre un visto speciale sui passaporti dei cittadini italiani che risiedono abitualmente nel territorio della rispettiva giurisdizione e vi esercitino il commercio, i quali debbano di frequente recarsi in Italia per affari.

Art. 2.

Questo visto speciale avrà la validità di sei mesi, sempre che i passaporti non vengano prima a scadenza. Esso dovrà apporsi con la seguente formula: « Visto speciale con validità per sei mesi anche per ritorno all'estero ».

Art. 3.

In parziale deroga dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, il visto speciale dà diritto al uscire dal Regno senza che occorra la vidimazione dell'autorità circondariale di pubblica sicurezza.

Roma, 12 aprile 1920.

NITTI — SFORZA.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1920, n. 11074, ufficio 4°;

Considerata la necessità di estendere i benefici accordati col decreto 14 febbraio 1920, n. 11074, ufficio civile, a casi non contemplati dallo stesso, con le modificazioni ed aggiunte suggerite dall'esperienza;

Visto il Regio decreto 24 luglio, n. 1251;

DECRETA:

Art. 1.

I cittadini italiani e le altre persone, che nell'anno 1915 abbiano avuto il loro domicilio o la loro residenza nelle nuove Provincie e si siano rifugiati nel Regno, o siano state internate dalle Autorità austriache in dipendenza degli avvenimenti di guerra, quando le cose mobili esistenti in loro possesso nella Venezia Giulia siano state vendute su domanda di un creditore o per disposizione dell'Autorità, in sede esecutiva ad una pubblica asta ovvero per trattative private, nel periodo dal 24 maggio 1915 al 3 novembre 1918, potranno chiedere con petizione l'annullamento della vendita e la restituzione delle cose stesse, qualora alla data della pubblicazione del decreto di data 14 febbraio 1920, n. 11074, queste si siano trovate ancora in proprietà del deliberatario o dell'acquirente.

Art. 2.

Sarà fatto luogo alla domanda d'annullamento della vendita e di restituzione delle cose mobili di cui ad 1), anche in allora quando le cose vendute si trovino presso un altro successivo acquirente, qualora sia dimostrato che questi, all'atto dell'acquisto, anche se posteriore al 3 novembre 1918, sapeva trattarsi di oggetti già posseduti da profughi od internati come previsti all'articolo precedente.

Se il deliberatario o l'acquirente, tenuti alla restituzione, hanno rivenduto le cose mobili dopo la pubblicazione del decreto 14 febbraio 1920, n. 11074, ove non provvedano alla restituzione delle stesse da parte del terzo, dovranno rifondere all'anteriore possessore ogni conseguente danno, a meno che non provino la loro buona fede.

Art. 3.

La restituzione di detti beni mobili avverrà verso rimborso dell'effettivo prezzo pagato dall'acquirente con l'interesse del 5 0[0 dal giorno del pagamento, e se il nuovo possessore avrà fatto delle spese o necessarie per la conservazione permanente delle stesse o utili per l'aumento del loro valore, all'atto della restituzione dovrà essere versato anche un congruo risarcimento secondo il valore al momento della stessa, ed in caso di contestazione, nella sentenza che condanna il convenuto alla restituzione, sarà anche fissato lo importo complessivo, che desso potrà pretendere all'atto della consegna e per il quale potrà esercitare il diritto di retenzione.

Il giudice potrà accordare all'attore in casi eccezionali, e degni di speciale considerazione, il beneficio del rimborso in rate, riservata la proprietà delle cose in contestazione al restituente, fino al pieno suo soddisfacimento.

Art. 4.

Chi avrà diritto all'annullamento della vendita potrà domandare anche un congruo compenso per l'uso delle cose, e se queste saranno state danneggiate, potrà chiedere anche un risarcimento del danno emergente.

Art. 5.

Quando il convenuto condannato alla restituzione delle cose mobili sia creditore dell'attore, indipendentemente e da quanto determinato all'art. 3, esso non potrà perciò rifiutare la consegna delle stesse impregiudicato il suo diritto di conseguire, ove ne sussistano le premesse, una disposizione provvisoria, ai sensi del regolamento esecutivo.

Art. 6.

In pendenza della causa per restituzione delle cose vendute, ove da un ritardo il richiedente dovesse soffrire un grave danno, il giudice potrà ordinare con disposizione provvisoria, verso congrua cauzione, la restituzione immediata degli oggetti in contestazione, anche se non sussistessero le ulteriori premesse per tale provvedimento richiesto dal regolamento esecutivo.

Art. 7.

Le controversie dipendenti da questo decreto saranno sempre risolte dal giudice distrettuale competente. Cause promosse in forza del decreto 14 febbraio 1920 presso un tribunale nelle quali non sia stata ancora proferita sentenza, saranno cedute a questo giudizio.

Art. 8.

Le cause promosse in forza del decreto 14 febbraio 1920, n. 11074, saranno decise applicando le disposizioni del presente decreto, anche se pendenti presso una Corte superiore in seguito ad interposizione di rimedi di legge.

Art. 9.

Quando all'atto della pubblicazione del presente decreto fosse stata già pronunciata una sentenza, ciascuna parte contendente potrà chiedere la riassunzione del processo, ove in forza delle disposizioni del presente decreto, applicate alla controversia risolta, la decisione avesse potuto risultare differente.

Art. 10.

Quando cose mobili come descritte all'art. 1 siano state sottratte al possesso delle persone contemplate in quell'articolo senza intervento del giudizio potrà essere avviato il procedimento per turbato possesso ai sensi dell'art. 454 R. P. C. anche se fosse già trascorso il termine ivi previsto, se sussistono le altre premesse, la petizione sia presentata entro il termine di 30 giorni decorribili dalla pubblicazione di questo decreto.

Art. 11.

Tutte le azioni ammesse soltanto da questo decreto, dovranno essere promosse entro sei mesi dal giorno della sua pubblicazione; esse potranno essere dirette contemporaneamente contro il proprietario e contro il possessore o detentore delle cose mobili e le sentenze ed i conchiusi saranno esecutori contro gli stessi senza riguardo ai diritti acquisiti per patti fra il proprietario ed il possessore ed il detentore.

Art. 12.

Rimarranno impregiudicati i diritti di questi ultimi al risarcimento dei danni emergenti di fronte al proprietario tenuto alla restituzione.

Art. 13.

Diritti reali conseguiti da terzi sulle cose mobili in contestazione non potranno essere opposti alla domanda di restituzione, quando l'attore legittimato si dichiari pronto a rimborsare l'importo pagato quale corrispettivo dell'avente diritto rispettivamente a risarcirgli il danno emergente.

Art. 14.

Quando l'attore provi che il terzo ha conseguito i suoi diritti in mala fede, sussisterà l'obbligo alla restituzione senza diritto al rimborso di cui all'articolo precedente.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione.

Le disposizioni contrarie allo stesso sono abrogate.

Trieste, 1° maggio 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

COMITATO INTERMINISTERIALE
per la sistemazione delle industrie di guerra.

La seconda sezione della Giunta esecutiva, nella sua seduta del 22 maggio 1920, ha deliberato di apportare al listino n. 14, dei prezzi di vendita ai privati dei prodotti metallici e rottami di proprietà dello Stato, le seguenti variazioni valevoli per tutte le vendite a partire dal 25 maggio 1920:

Ghisa, ferri ed acciai laminati.

Ematite, L. 145 per 100 kg.
Ghisa da fonderia, L. 110 id.
Ghisa al forno elettrico, L. 100 id.
Billettes nazionali.
Billettes omogeneo americane da rilaminare.
Billettes, barre e blocchetti di acciaio duro da proiettili da rilaminare, L. 165 per 100 kg.
Ferro comune, prezzo base, L. 260 id.
Ferro omogeneo, prezzo base, L. 275 id.
Moietta comune, prezzo base, L. 275 id.
Moietta omogeneo, prezzo base, L. 290 id.
Vergella e filo d'apporto, L. 275 id.
Rotaie finite oltre kg. 14 il ml., L. 275 id.
Steoche finite per dette, L. 320 id.
Piastre finite per dette, L. 310 id.
Rotaiette finite fino a kg. 14 il ml., L. 275 id.
Stecche finite per dette, L 320 id.
Traverse finite per ferrovie portatili, L. 310 id.
Lamiere nere, prezzo base mm. 4 e più, L. 330 id.
Lamiere nere di superfice inferiore a mq. 2 e fino a mq. 1, L. 275 id.
Lamiere nere di superfice inferiore a mq. 1, L. 225 id.
Lamiere zincate, prezzo base mm. 1 n. 20, L. 460 id.
Lamiere piombate, L. 420 id.
Travi a doppio T da 2 a 4 m. di lunghezza, L. 200 id.
Tubi saldati per mobilio, gaz e acqua, prezzo base, L. 430 id.
Tubi senza saldatura, prezzo base, L. 470 id.
Tubi bollitori, prezzo base, L. 485 id.
Tubi di ghisa, L. 290 id.
Corda spinosa zincata in rotoli, L. 200 id.
Corda spinosa zincata sciolta, L. 100 id.
Corda spinosa nera in rotoli, L. 130 id.
Paletti da reticolati a sezione rotonda o quadra, L. 160 id.
Filo di ferro ricotto in matasse, prezzo base, L. 350 id.

Annotazione. — Per gli extra riferirsi al listino n. 12 del marzo 1920.

Rottami.

Rottami da copertura per ferriera: lamiere per copertura da 6 mm. e più di spessore in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 1000 mm. e larghezza non minore di 200 mm., L. 75 per 100 kg.
Cerchioni di carri ed assili, travate sfasciate, spezzoni di ferro a U, a T, a L, poutrelles e rotaie il tutto in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 2000 mm., L. 65 id.
Rottami di officina in ferro e acciaio provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio, aventi spessore da mm. 4 in più, ivi compresi i paletti da reticolati a corniera, cavalli di frisia, istrici e scheggie di granata, L. 55 id.
Rottami pesanti di ferro e acciaio raccogliticci; attrezzi da campagna e ferro arrugginito in genere da mm. 4 in più, corda spinosa pressata o tagliata, e corda spinosa nera in rotoli, deteriorata, L. 45 id.
Rottami leggeri nuovi di ferro e di acciaio, provenienti dalla lavorazione delle lamiere nere nuove, cascami di moietta da imballo con spessore di mm. 3 e meno, L. 40 id.
Rottami leggeri usati, provenienti dalla raccolta in genere, escluso marcio, zincato, smaltato, piombato, stagnato, L. 30 id.

N. B. — Le due categorie ultime, se imballate e pressate, in più, L. 3 id.

Corda spinosa nera sciolta per spedizione, non inferiore a 10 tonn., L. 25.
Proiettili acciaio non ultimati, L. 60 id.
Elementi di proiettili di acciaio, L. 60 id.
Proiettili di ghisa acciaiosa non finiti, L. 60 id.
Pallette di ghisa per shrapnels, L. 60 id.
Ritagli di lavorazione di bombe, L. 80 id.
Ritagli irregolari di lamiera inferiore a mq. 1.20, L. 100 id.
Rottami di ghisa grigia meccanica in pezzatura, pronta al forno, L. 80 id.
Rottami di proiettili di ghisa grigia, L. 70 id.
Rottami di ghisa bruciata, L. 40 id.
Tornitura di acciaio in briquettes, L. 45 id.
Tornitura di ferro e di acciaio, L. 40 id.
Tornitura di ghisa, L. 35 id.

N. B. — Per i rottami utilizzabili nei lavori di forgia verrà applicato un aumento del 50 0[0] sui prezzi di listino.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso.

In sostituzione dell'on. deputato Vincenzo Giuffrida, nominato sottosegretario di Stato, è stato chiamato a presiedere la Commissione giudicatrice dell'esame di concorso per la carriera consolare, che si svolge attualmente presso il Ministero degli affari esteri, l'on. deputato Pietro Sitta.

Roma, 23 maggio 1920.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 21 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79.385	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.45	—

Corso medio dei cambi
del giorno 21 maggio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 137,50 — Londra 73,06 — Svizzera 337,19 — Spagna ... — New York 18.71 — Oro 289,67.

MINISTERO DEL TESORO

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di martedì 15 giugno 1920, alle ore 10, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 101ª estrazione semestrale a sorte, delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 184.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 48 sulle 6976 attualmente vigenti agli effetti di detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle serie comprendenti le obbligazioni sorteggiate, da ammortizzarsi dal 1° luglio 1920.

Roma, 24 maggio 1920.

Il direttore capo divisione: *Borgia.*

Il direttore generale: *Garbazzi.*

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Elenco n. 45.

2 Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	353914	122 50	Brandi *Marianna* fu Eugenio ved. di Rafanelli Francesco, domic. a Livorno	Brandi *Anna* fu Eugenio, ecc. come contro
Cons. 5 %	107343	200 —	Lattanzio *Luisa* fu Oronzo, nubile, domic. a Barletta (Bari)	Lattanzio *Lucia* fu Oronzo, nubile, domic. a Barletta (Bari)
3,50 %	772112	105 —	Tedesco *Giuseppina* fu Nicola, minore sotto la tutela di Tedesco Vincenzo, domic. a Napoli	Tedesco *Maria Giuseppina* fu Nicola, minore, ecc. come contro
»	667605	21 —	Tedesco *Giuseppina* fu *Vincenzo Nicola*, minore sotto la patria potestà della madre Micucci Isabella, domic. a Moliterno (Potenza)	Tedesco *Maria Giuseppina* fu *Nicola*, minore, ecc. come contro
»	733085	140 —	Sassarini *Raffaele* di Antonio, domic. a Vernazza (Genova)	Sassarini *Giambattista Raffaele* di Antonio, ecc. come sopra
Cons. 5 %	120433	60 —	Calvo *Elena* fu Giuseppe, ved. di Campisi Giuseppe Garibaldi, domic. a Noto (Siracusa). Vincolata	Calvo *Carmela* fu Giuseppe, ecc. come contro
3,50 %	769358	525 —	Rossi *Giuseppina* fu Francesco, nubile, domiciliata a Montemiletto (Avellino). Vincolata	Rossi *Maria Giuseppina* fu Francesco, *moglie* di *Ippolito Vincenzo*, domic. a Montemiletto. Vincolata
Cons. 5 %	88434	940 —	Cosmacini Virginio fu Felice, domic. a Milano	Cosmacini Virginio fu Felice, *minore sotto la patria potestà della madre Pagani Adelaide, ved. Cosmacini*, domiciliato a Milano

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto dell'11 marzo 1920:

Tonoli Ettore, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 4 dicembre 1919, con decorrenza assegni dal 16 dicembre 1919.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Stocco cav. Cesare, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 22 febbraio 1920.

Con Regio decreto del 29 febbraio 1920.

Bazzinello cav. Arturo, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 12 novembre 1919.

Bazzinello cav. Arturo, colonnello, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 12 novembre 1919 con decorrenza assegni dal 16 novembre 1919.

Alesso cav. Enrico, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 27 dicembre 1919

Con R. decreto del 21 dicembre 1919:

Moleti Pasquale, maggiore, collocato a riposo dal 1° gennaio 1920 per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

I seguenti maggiori in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio dalle date sottosegnate:

Viancini cav. Edoardo, dal 13 gennaio 1920.

Lagalante cav. Attilio, dal 12 novembre 1919.

Boschi cav. B[illegible]sco, dal 10 id

I seguenti capitani in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio dalle date sottosegnate:

Codias Italo, dal 17 gennaio 1920.

Primaverile Giuseppe dal 19 dicembre 1919.

Morello Valentino, dal 12 gennaio 1920.

Olivero Umberto, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 14 gennaio 1920, richiamato contemporaneamente in servizio con decorrenza per gli assegni dalla data stessa.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*